



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

Prot. n. 22874 del 12-03-2013

Al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sezione Solidarietà Sociale

Sede

OGGETTO: Direttive riguardanti la possibilità di usufruire, da parte degli stessi soggetti e/o nuclei familiari, di più prestazioni di servizi sociali di differente tipologia.

Venendo ad esser posta, anche da diversi cittadini, la questione circa la possibilità o meno di beneficiare, in capo allo stesso soggetto o nucleo familiare, di più servizi di tipo “sociale” messi in atto da questa Amministrazione Comunale, viene in rilievo l'esatta interpretazione da fornire all'art. 6 del Regolamento Comunale di Assistenza Economica, approvato con Delibera C.C. n. 14 del 01/02/2012, che disciplina una buona parte dei suddetti servizi sociali a carattere più prettamente economico, nella parte in cui prevede, tra i motivi di esclusione dai benefici previsti dal medesimo Regolamento, il fatto che i cittadini “percepiscono altri contributi dai Servizi Sociali ad esclusione del contributo straordinario, come previsto dal presente regolamento”.

Ora, ritenendo che non sussista, in seno al più generale ordinamento giuridico nazionale o regionale, né tanto meno, all'interno delle norme di legge o regolamentari che disciplinano l'attività e i servizi degli Enti Locali quali i Comuni, un principio generale di esclusiva “alternatività” tra prestazioni offerte dalla stessa o da altra Pubblica Amministrazione, ma che, in concreto, occorra esaminare le specifiche motivazioni o cause che stanno alla base della istituzione dei servizi medesimi e dei concreti bisogni sociali che essi vanno a soddisfare, riconoscendo, in via di interpretazione autentica della citata disposizione, la suddetta alternatività solo in presenza dell'accertata identità dei bisogni e motivazioni di base (come espressamente previsto anche per lo stesso “contributo straordinario”, disciplinato dall'art. 14 del citato regolamento), si considera opportuno, nelle more di un'auspicabile modifica delle norme regolamentari che serva a far chiarezza sul punto, emanare le seguenti direttive per gli specifici servizi attuati da questa Amministrazione Comunale:


- 1) in primo luogo, appare logicamente evidente ed incontrovertibile che i contributi “di tipo ordinario” previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento di Assistenza Economica, rispettivamente “contributo temporaneo due mesi”, “contributo continuativo 4 mesi” e “contributo continuativo 10 mesi”, siano tra loro alternativi e quindi non cumulabili, costituendo gli stessi tutti interventi ugualmente di sostegno economico “ordinario” per le famiglie in stato di disagio economico, sganciati da particolari situazioni o difficoltà contingenti in cui le stesse si possano venire a trovare nel corso dell'anno;
- 2) sembra invece, “a contrario”, potersi affermare che il “contributo economico sanitario e per assistenza farmaceutica” (art. 15 Reg.) e quello “per gestanti nubili” (art. 16 Reg.), costituendo le situazioni di malattia o di gravidanza di un familiare situazioni particolari o momentanee che richiedono cure e spese e possono quindi aggravare una situazione di per sé già precaria di disagio economico preesistente, siano in ogni caso fruibili dai soggetti in possesso dei prescritti requisiti, pur in presenza del cumulo con altri contributi e/o servizi assicurati da questa Amministrazione Comunale, ad eccezione del caso di ricovero in regime residenziale di anziani, minori e disabili, con retta a totale o parziale carico del Comune, qualora venga effettivamente assicurata l'erogazione, a favore degli ospiti delle strutture, di tutti i farmaci di cui abbisognano, anche di quelli a pagamento in fascia C;
- 3) nelle anzidette situazioni di ricovero contribuito da questa A.C., sembra inoltre potersi escludere la possibilità di beneficiare, per gli stessi soggetti, anche dei contributi economici di cui al punto 1),

posto che la retta di ricovero, ugualmente alle motivazioni di sostegno economico alla base di siffatti contributi, ha carattere omni-comprendivo con finalità di assicurare il sostentamento, in via ordinaria, delle persone ricoverate: sarebbe quindi da considerare immotivato e "ad abundantiam" un eventuale cumulo degli interventi in questione;

- 4) per le stesse ragioni di cui al punto precedente, appare corretto doversi escludere il cumulo con i contributi economici ordinari di cui al punto 1) per i soggetti e/o nuclei familiari che si avvantaggiano dell'utilizzo in progetti di pubblica utilità di media e lunga durata, quali ad esempio quello in fase di attuazione denominato "Città Mia", che prevedono l'erogazione di compensi mensili ai fini del sostentamento economico di nuclei familiari gravemente disagiati;
- 5) per quanto riguarda gli altri servizi sociali comunali, non espressamente disciplinati dal citato Regolamento di Assistenza Economica, ma istituiti ed attuati in base a specifici Regolamenti Comunali quali, ad esempio, quello relativo alla "Attività integrativa-lavorativa anziani" (Regolamento n. 122/1992 e s.m.i.), quello relativo al "Trasporto dei portatori di handicap ai centri di riabilitazione" (Regolamento n. 124/2000, oppure in forza di disposizioni di legge regionale, come il "Trasporto urbano gratuito per anziani e portatori di handicap" (attuato con Delibera di G.M. n. 2613/1986), fondandosi tutti tali servizi su presupposti, motivazioni e bisogni sociali ontologicamente differenti tra loro e rispetto ai contributi e servizi di cui ai punti che precedono, si ritiene di poterne ammettere il beneficio, in capo agli stessi soggetti o nuclei familiari, congiuntamente ad altre agevolazioni economiche loro spettanti, posto che, comunque, non si tratta di "contributi" economici nel senso stretto del termine, bensì di occasionali "compensi" per un'attività di pubblica utilità di breve durata (nel caso dell'attività integrativa anziani), oppure di "gratuito utilizzo di servizi", senza corresponsione di denaro, (nei casi del trasporto urbano o del trasporto diretto con mezzo comunale dei disabili ai centri di riabilitazione) o, infine, di "rimborsi spese" (nel caso del trasporto, nella modalità indiretta, con mezzo privato, dei disabili ai centri di riabilitazione) e nella considerazione, peraltro, che, ad eccezione del trasporto urbano gratuito per gli anziani, non sussistono particolari limiti di reddito, come per gli altri servizi, per potere essere ammessi al relativo beneficio.

L'Assessore ai Servizi Sociali

Prof. Antonina Genna



Il Sindaco

On. Giulia Adamo

